



DETERMINAZIONE - settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

n.° 13 /PT del 12/01/2011	Allegati n. 1	Pagine totali n. 3	Pagina 1 di 3
Responsabile procedimento: Franca Rossetti	AT20110013		
Autore: Casciano Cristina - Segreteria Opere e Lavori Pubblici - 02 91004 411 - segreteria.llpp			
(Classificazione: tit. 6 cl. 5 fascicolo 01/2011)			
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.			

Oggetto: APPROVAZIONE PREZZIARIO PER OPERE E LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 133 DEL D.LGS. N° 163/2006– ANNO 2011

IL DIRETTORE

Richiamato l'art. 133 del D.Lgs. n. 163/06 (già precedente art. 26 della L. n. 109/94) inerente l'obbligo delle stazioni appaltanti di aggiornare annualmente i propri prezziari per i lavori e le opere pubbliche, visto che tale obbligo è stato specificato nell'art.1, comma 550 della L. Finanziaria n. 311/04 che ha previsto una durata temporanea del singolo prezzario, prescrivendo che *"i prezziari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data..."*;

Dato atto che il prezzario delle opere e dei lavori pubblici costituisce un indispensabile strumento per la redazione dei progetti di lavori ed opere pubbliche regionali, nonché un mezzo per la verifica della congruità dei loro costi da parte di soggetti tenuti a svolgere attività di controllo;

Richiamati, a tal proposito, gli artt. 23, 34 e 43 del DPR 554 del 1999 "Regolamento attuazione legge quadro LLPP", riferiti ai principi comunitari di trasparenza e pari opportunità di partecipazione per le imprese ad un appalto pubblico, che prevedono che la stima sommaria di un intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata, che, pertanto, devono rispecchiare l'andamento reale ed aggiornato dei prezzi di un determinato territorio;

Evidenziato che con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 è stato emanato il nuovo Regolamento in attuazione del D.Lgs. n. 163/06 e che l'entrata in vigore del medesimo è demandata al Giugno 2011, pertanto oggi l'applicazione della suddetta disposizione è vigente;

Rilevato che l'osservanza delle suddette disposizioni (art. 34, 43 e 44 del DPR 554/99 e art. 133 del D.Lgs. n. 133/06) favorisce un giusto equilibrio dei prezzi praticati nel mercato delle opere

N.B.: Il presente atto non comporta rilevazioni contabili ai sensi dell'art. 13 del regolamento di contabilità.

pubbliche nelle diverse aree territoriali, oltre a garantire il livello qualitativo delle opere da realizzare in sintonia con i principi postulati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 stesso;

Richiamati, a tal proposito, le pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici rese nelle procedure GE/325-326/2006, GE 372/2006 e GE/912/2007, ed i Pareri dell'Autorità stessa n. 41 del 9 ottobre '07, n. 76 del 23.10.'07 e n. 140 del 13 dicembre '07, da cui appare che con le disposizioni in argomento il legislatore abbia voluto mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi dell'impresa e quelli pubblici della stazione appaltante, garantendo il mantenimento dell'equilibrio delle contrapposte prestazioni contrattuali, nonché abbia voluto attribuire agli operatori economici che partecipano alla gara d'appalto un'effettiva posizione legittimante all'aggiornamento dei prezziari e alla conseguente applicazione di prezzi aggiornati; diversamente non si comprenderebbe il senso dell'obbligo per le amministrazioni di aggiornare i prezziari, né la sanzione dell'invalidità di questi ultimi allo scadere dell'anno;

Richiamata altresì la sentenza della Corte Dei Conti, Sez. Giur. Lombardia - 23 dicembre 2005 (c.c. 20.09.2005), n. 804 che evidenzia come eventuali scostamenti da *"prezzi unitari ricavati da <<prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata>> non hanno dignità legislativa, unicamente in rapporto alle specifiche attribuzioni intestate dalla legge all'Autorità (art. 4 della l. n. 109), non in termini assoluti, e che a tal proposito il prezzario predisposto e diffuso dalla Camera di commercio, al quale si rifà l'atto di citazione, rientri fra i <<prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata>> di cui all'art. 23 del Regolamento d'attuazione della L. n. 109 del 1994, dai quali devono per legge ricavarci i prezzi unitari da utilizzare per il computo metrico-estimativo di massima. Né potrebbe seriamente dubitarsi dell' <<ufficialità>> di simili prezzari, giusta la natura - per consolidato orientamento giurisprudenziale - di ente pubblico non economico delle Camere di commercio predisponenti (Cass., SS.UU., sent. nn. 60389 del 2002 e 21503 del 2004)"*;

Preso atto del Decreto Ministero delle Infrastrutture 11 ottobre 2006 inerente "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli art. 133, commi 4, 5 e 6 e art. 253, comma 24, D.Lgs. n. 163 del 2006 pubblicato su G.U. n. 240 del 14 ottobre 2006, nonché la legge di conversione del decreto-legge 162 del 2008 approvata il 22 dicembre 2008, n. 201, relativa ad «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione»;

Visto che con il decreto della direzione delle OO.PP. della Regione Lombardia n. 13651 del 10/12/2009 è stato approvato il vigente prezzario per i lavori e le opere pubbliche, pubblicato sul sito della Regione Lombardia e disponibile per tutti;

Verificato che ai sensi della L.R. 5/2007 il settore delle OO.PP. della Regione Lombardia deve esprimere parere obbligatorio, non vincolante, nelle seguenti fattispecie di progetti che possono essere promossi dai Comuni, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo nonché della D.G.R.L. n. 6268 del 21/12/2007, e che pertanto il prezzario regionale deve essere utilizzato per queste tipologie di progetto:

- progetti definitivi di lavori pubblici sussidiati, di cui all'art. 3 - comma 75 della L.R. 1/2000, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;
- progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro;
- ogni altro oggetto sottoposto su richiesta delle Direzioni Generali Regionali interessate;
- ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o di regolamento;

Dato atto che la Provincia di Milano, con la deliberazione n. 605 del 28.7.2008, ha approvato a sua volta il Listino Prezzi della Provincia di Milano tuttora in vigore;

Visto, altresì, che il Comune di Milano ha recentemente approvato il proprio Listino Prezzi 2010 che è entrato in vigore dall'1 gennaio 2010;

Ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 133, 8 comma, del D.Lgs. 163/06 il prezzario per le opere ed i progetti pubblici, anche in relazione alle opere a scomputo oneri di urbanizzazione, dando atto che per le opere in corso sono fatti salvi i prezzari già usati e quelli indicati nelle Convenzioni urbanistiche di riferimento delle opere a scomputo;

esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. di approvare, con decorrenza odierna, il prezzario per tutte le nuove opere ed i lavori pubblici del Comune, comprese le opere del Piano Triennale 2011 – 2013 e quelle da eseguire in esito di convenzioni o contratti di pubblico interesse, comprese le opere a scomputo oneri di urbanizzazione con operatori privati, ove non diversamente pattuito nelle specifiche convenzioni o nei contratti sopra richiamati, assumendo quali valori le diverse voci contenute nei prezzari sotto elencati in base alle seguenti priorità e prevalenze:

- come elenco primario si assume il vigente prezzario per i lavori e le opere pubbliche di cui al decreto della Direzione delle OO.PP. della Regione Lombardia n. 13651 del 10.12.2009, pubblicato sul sito della Regione Lombardia;
- in subordine e ad integrazione dello stesso, esclusivamente per le voci in esso non ricomprese o specificate, il vigente prezzario per i lavori e le opere pubbliche di cui al deliberazione n. 605 del 28.7.2008 della Provincia di Milano, pubblicato sul sito della Provincia di Milano;
- in ulteriore subordine e ad integrazione ai precedenti, esclusivamente per le voci non meglio specificate o eventualmente non ricomprese negli stessi:
 - il prezzario per i lavori e le opere pubbliche della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Milano n. 1 del 2010;
 - il prezzario per i lavori e le opere pubbliche del Comune di Milano entrato in vigore il 01.01.2010, pubblicato sul sito del Comune di Milano;

2. di ammettere altresì che i prezzi di eventuali lavorazioni o articoli e prodotti specifici non ricompresi nei precedenti prezzari potranno essere determinati mediante specifica analisi del prezzo o tramite estrapolazione dai listini commerciali riferiti ai predetti prodotti o lavorazioni;

3. di fare salve eventuali ulteriori previsioni contenute nel decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 recante «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione...» ;

4. di dare atto che per le opere in corso sono fatti salvi i prezzari già usati, compresi quelli indicati nei contratti pubblici e nelle convenzioni urbanistiche di riferimento delle opere a scomputo;

5. di evidenziare che il Settore si riserva di rielaborare un proprio autonomo prezzario, sulla base dell'esperienza degli appalti aggiudicati ed in corso, approvando nel caso specifiche integrazioni del presente atto;

6. di evidenziare che il presente atto non comporta direttamente spesa a carico dell'Ente:

Allegati alla presente determinazione:

a) =====

PADERNO DUGNANO, 12/01/2011



Il direttore
Franca Rossetti